

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSISTENZA FARMACEUTICA, PROTESICA,
DISPOSITIVI MEDICI - ARS

Oggetto: Concorso Pubblico Straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche nella Regione Marche (Art. 11 D.L. 24/01/12, n. 1 convertito con modificazioni nella L. 24/03/12, n. 27). Assegnazione sedi a seguito della conclusione del terzo interpello.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 31 luglio 2021, n. 18 "*Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta Regionale*";

VISTO l'art. 42 comma 9 della Legge regionale 08 agosto 2022 n. 19 "*Organizzazione del servizio sanitario regionale: 9. Alla data del 31 dicembre 2022 l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le Aziende sanitarie territoriali, che subentrano all'ASUR senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6...*".

DECRETA

1. di assegnare ai candidati vincitori – elencati nell'*Allegato A* al presente decreto, e che hanno accettato la sede proposta a seguito della conclusione del terzo interpello – le sedi farmaceutiche dagli stessi indicate, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli contemplati dall'art. 13 del Bando di concorso;
2. di escludere dalla graduatoria, ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso, le candidature – riportate nell'*Allegato B* al presente atto – che non hanno partecipato alla procedura di interpello per omessa preferenza della/e sede/i di interesse o per mancata partecipazione alla procedura di accettazione/rinuncia della sede proposta attraverso le apposite funzionalità fornite dalla piattaforma ministeriale informatizzata;
3. di stabilire che, ai sensi dell'art. 12 del bando, in caso di partecipazione in forma associata, l'esclusione dal concorso – per cause relative anche ad uno solo degli associati – si applica a tutti gli altri componenti dell'associazione medesima;
4. di informare i farmacisti assegnatari, i quali hanno partecipato al concorso tutti in forma associata, che l'autorizzazione per la sede farmaceutica vinta viene rilasciata unica pro indiviso ed è, quindi, strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri e pertanto, tutti i vincitori in associazione avranno, ciascuno singolarmente, lo status di titolare di farmacia;



5. che, in riferimento alle sedi farmaceutiche istituite con provvedimenti avverso i quali sono stati proposti ricorsi giurisdizionali riportate nell'*Allegato C* al presente decreto, esse sono assegnate ai candidati che le hanno accettate, sotto condizione risolutiva espressa correlata all'esito dei relativi giudizi pendenti;
6. di informare, inoltre, i farmacisti assegnatari che:
 - l'art. 8 della legge 362/1991 (Gestione societaria: incompatibilità) stabilisce che la partecipazione alla società titolare di farmacie è incompatibile, tra l'altro, con la posizione di titolare di altra farmacia;
 - l'assegnazione della sede farmaceutica ai vincitori del concorso è condizionata alla circostanza che ciascuno dei singoli assegnatari si impegni, a pena di decadenza dell'assegnazione stessa, a:
 - non cedere o trasferire, ad altri, l'autorizzazione ricevuta, per intero o pro quota, con il provvedimento di assegnazione, per la durata di tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia;
 - non cumulare due o più titolarità di farmacia, pro quota o per intero;
7. di dare atto che le eventuali rinunce, successive al presente provvedimento di assegnazione, effettuate da un solo co-titolare, comportano la decadenza dell'autorizzazione anche per tutti gli altri co-titolari;
8. di informare, altresì, i farmacisti assegnatari che, ai fini della gestione associata di cui all'art. 11 comma 7 del D.L. 1/2012, dovrà essere costituita una società di persone optando per una delle tipologie elencate all'art. 7, comma 1, della L. 362/1991, novellato dalla L.124/2017, come scaturito dalla sentenza della adunanza plenaria del Consiglio di Stato n.1/2020. La società è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
9. di disporre che:
 - i farmacisti assegnatari devono procedere all'apertura della farmacia loro assegnata entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.M. del presente decreto, fatte salve oggettive esigenze di proroga – autorizzate dall'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) Marche/Area Vasta di competenza fino al 31/12/2022 e, ai sensi della L.R. 19/2022, dall'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di competenza a partire dal 01/01/2023 – comunque non superiori a sei mesi e che devono essere debitamente documentate. Il suddetto termine, stabilito nel bando (art. 11), vale per tutte le sedi assegnate, comprese le sedi *sub iudice*;
 - il provvedimento di autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia, previa



verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità necessaria per il riconoscimento della titolarità delle farmacie assegnate con il presente atto, è disposto dall'ASUR Marche/Area Vasta di competenza fino al 31/12/2022 e, ai sensi della L.R. 19/2022, dall'AST di competenza a far data dal 01/01/2023 – ai sensi dell'art. 3 delle L.R. 4/2015;

10. di informare i farmacisti assegnatari che il rispetto del divieto di cumulo di due o più titolarità di farmacia è rilevato dall'ASUR Marche/Area Vasta di competenza fino al 31/12/2022 e, ai sensi della L.R. 19/2022, dall'AST di competenza a far data dal 01/01/2023, al momento della verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità;
11. di avvisare i farmacisti assegnatari che in qualunque momento successivo all'assegnazione della sede emerga il cumulo di due o più titolarità di farmacia in capo ad un assegnatario, l'assegnatario stesso – ed i co-assegnatari – decadono dall'assegnazione della sede farmaceutica di cui al presente provvedimento;
12. di notificare, tramite PEC, il presente atto agli assegnatari delle sedi farmaceutiche, indicati nell'*Allegato A*;
13. di prevedere la sottoscrizione, da parte di ogni assegnatario, di una dichiarazione di accettazione della sede conforme, al modulo di cui all'*Allegato D*, che dovrà essere trasmessa via PEC al Settore. Assistenza Farmaceutica, Protesica, Dispositivi Medici (regione.marche.assistenzafarmaceutica@emarche.it) della Regione Marche e all'ASUR Marche/Area Vasta di competenza fino al 31/12/2022 e, ai sensi della L.R. 19/2022, all'AST di competenza a far data dal 01/01/2023, entro tre mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.M. del presente decreto;
14. di informare, contestualmente alla notifica del presente provvedimento autorizzativo di assegnazione, i candidati, i Comuni in cui sono ubicate le sedi assegnate e l'ASUR Marche/Area Vasta di competenza fino al 31/12/2022 e, ai sensi della L.R. 19/2022, l'AST di competenza a far data dal 01/01/2023, circa i rispettivi adempimenti e provvedimenti di competenza preordinati all'effettiva apertura delle farmacie;
15. di stabilire che, affinché la Regione possa procedere ad una nuova assegnazione della sede farmaceutica, l'ASUR Marche/Area Vasta di competenza fino al 31/12/2022 e, ai sensi della L.R. 19/2022, l'AST di competenza a far data dal 01/01/2023, dovrà comunicare alla Regione Marche:
 - l'eventuale mancata apertura della sede assegnata entro il termine di sei mesi (fatte salve eventuali proroghe motivate comunque non superiori a 6 mesi);
 - l'eventuale provvedimento di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e all'apertura della farmacia;
16. di riepilogare, nell'*Allegato C* al presente atto, lo stato di assegnazione delle 36 sedi



farmaceutiche oggetto del terzo interpello;

17. di ritenere il presente atto validamente notificato ai candidati esclusi dalla procedura concorsuale indicati nell'*Allegato B*, con la pubblicazione del provvedimento sul B.U.R.M.;
18. di stabilire che l'*Allegato A* avente ad oggetto "*Assegnatari di sedi farmaceutiche a seguito del terzo interpello*", l'*Allegato B* recante "*Candidature escluse dal concorso per omessa preferenza o per mancata partecipazione alla procedura di accettazione/rifiuto della sede proposta - Terzo interpello*", l'*Allegato C* avente ad oggetto "*Stato di assegnazione delle 36 sedi farmaceutiche oggetto del terzo interpello*" e l'*Allegato D* avente ad oggetto "*Modulo di accettazione della sede assegnata*", fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto;
19. di prevedere un quarto interpello per le sedi non assegnate con il terzo interpello, non aperte entro il termine di sei mesi (fatte salve le proroghe motivate, autorizzate dall'ASUR Marche/Area Vasta di competenza fino al 31/12/2022 e, ai sensi della L.R. 19/2022, dall'AST di competenza a far data dal 01/01/2023, comunque non superiori a sei mesi), nonché per le sedi farmaceutiche che, entro la data di avvio del procedimento amministrativo del quarto interpello, si renderanno vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori dei concorsi straordinari, come indicato all'art. 11 lettera d) del bando di concorso;
20. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.M.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Luigi Patregnani)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- ✓ Art. 11 D.L. n. 1 del 24.01.2012 convertito con modificazioni in Legge 24 marzo 2012 n. 27 di seguito indicato come art. 11 recante: *“Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria”* come modificato dall’art 7, comma 2bis, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, in L. 27 febbraio 2017, n. 19 e dall’art.1 comma 163, della L. 4 agosto 2017, n. 124;
- ✓ Art. 23 comma 12-septiesdecies del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni con L. 7 agosto 2012, n. 135;
- ✓ DGR n. 1794 del 28 dicembre 2012 *“Bando di concorso straordinario, per soli titoli, per l’assegnazione di n. 62 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Marche, in applicazione dell’art. 11 del D. L. n. 1/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 27 del 24.03.2012 e s.m.i.”*;
- ✓ L.R. n. 37/2012 art. 22 Concorso straordinario per sedi farmaceutiche;
- ✓ DGR n. 1626 del 16 dicembre 2013: *“Nomina della Commissione esaminatrice del concorso straordinario, per soli titoli, per l’assegnazione di n. 62 sedi farmaceutiche”*;
- ✓ Decreto Direttore ARS n. 24 del 13 giugno 2013 *“DGRM n. 1794 del 28 dicembre 2012 – Bando di concorso straordinario per l’assegnazione di n. 62 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Marche – Ammissione candidati”*;
- ✓ L.R. n. 4 del 16.02.2015 *“Nuove norme in materia di servizio farmaceutico”*;
- ✓ Decreto Direttore ARS n. 100 del 03/08/2015 *“Approvazione graduatoria candidati risultati idonei concorso pubblico straordinario, per titoli per assegnazione di sedi farmaceutiche nella Regione Marche in applicazione all’art. 11 del D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni in L. 27/2012”*;
- ✓ Decreto Direttore ARS n. 46 del 21/04/2016 *“Aggiornamento graduatoria candidati risultati idonei concorso pubblico straordinario, per titoli per assegnazione sedi farmaceutiche nella Regione Marche in applicazione all’art. 11 del D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni in L. 27/2012”*;
- ✓ Decreto Dirigenziale n. 8/ASF del 17/04/2018, pubblicata sul B.U.R.M. Serie Avvisi e Concorsi n. 39 del 03/05/2018, avente per oggetto: *“Aggiornamento n. 2 alla graduatoria candidati risultati idonei concorso pubblico straordinario per titoli per assegnazione sedi farmaceutiche nella Regione Marche in applicazione all’art. 11 D.L. n. 1/2012”*;
- ✓ Decreto Dirigenziale n. 71/ARS del 25/10/2018, pubblicato sul B.U.R.M. Serie Avvisi e Concorsi n. 94 del 31/10/2018, avente ad oggetto *“Concorso pubblico straordinario per*



assegnazione sedi farmaceutiche nuova istituzione nella Regione Marche in applicazione all'art. 11 DL n. 1/2012. Primo interpello. Assegnazione sedi”;

- ✓ Decreto Dirigenziale n. 7/ARS del 25/01/2019 “*Concorso pubblico regionale straordinario per assegnazione sedi farmaceutiche nuova istituzione nella Regione Marche (Art.11 DL.24.1.12 n. 1 convertito con modificazioni nella L. 24.3.12 n. 27). Rinuncia sedi in seguito al primo interpello*”;
- ✓ Determina Direttore ASUR AV3 n. 147 del 04/02/2019 “*Presenza d’atto della volontaria rinuncia della sede farmaceutica unica rurale del comune di Cessapalombo (MC)*”;
- ✓ Determina Direttore ASUR AV4 n. 206 del 18/03/2019 “*Presenza d’atto della volontaria rinuncia della sede farmaceutica unica rurale del Comune di Monsampietro Morico (FM)*”;
- ✓ Decreto Dirigenziale n. 55/ARS del 05/06/2019 “*Concorso pubblico regionale straordinario per assegnazione sedi farmaceutiche nuova istituzione nella Regione Marche (Art. 11 D.L. 24/01/12, n. 1 convertito con modificazioni nella L. 24/03/12, n. 27). Primo interpello. Assegnazione sedi sospese*”;
- ✓ Decreto Dirigenziale n. 25/ASF del 10/12/2020 “*Concorso pubblico straordinario per assegnazione sedi farmaceutiche nella regione Marche (Art. 11 D.L. 24/01/12, n. 1 convertito con modificazioni nella L. 24/03/12, n. 27). Ricognizione sedi farmaceutiche per il secondo interpello*”;
- ✓ Decreto Dirigenziale n. 13/ASF del 07/04/2021 “*Concorso pubblico regionale straordinario per assegnazione sedi farmaceutiche nuova istituzione nella Regione Marche (Art. 11 D.L. 1/2012 convertito con modificazioni nella L. 27/2012). Rinuncia sede in seguito al secondo interpello*”;
- ✓ Decreto Dirigenziale n. 15/ASF del 22/04/2021 “*Concorso pubblico straordinario per assegnazione sedi farmaceutiche nuova istituzione nella Regione Marche (Art. 11 D.L. 1/2012 convertito con modificazioni nella L. 27/2012) – Assegnazione sedi in seguito al secondo interpello*”;
- ✓ Decreto Dirigenziale n. 16/ASF del 28/04/2021 “*Decreto n. 15/ASF del 22/04/2021 “Concorso pubblico straordinario per assegnazione sedi farmaceutiche nuova istituzione nella Regione Marche (Art. 11 D.L. 1/2012 convertito con modificazioni nella L. 27/2012) – Assegnazione sedi in seguito al secondo interpello” – Rettifica decreto n. 15/ASF del 22/04/2021*”;
- ✓ Decreto Dirigenziale n. 22/ASF del 25/05/2021 “*Decreto n.15/ASF/21 e n. 16/ASF/21 - Concorso pubblico regionale straordinario per assegnazione sedi farmaceutiche nuova istituzione nella Regione Marche (Art.11 DL. 1/2012 convertito con modificazioni nella L. 27/2012). Rinuncia sede in seguito al secondo interpello*”;
- ✓ Decreto Dirigenziale n. 27/ASF del 07/09/2022 “*Aggiornamento n. 3 della graduatoria dei candidati risultati idonei al Concorso Pubblico Straordinario per titoli assegnazione sedi*



farmaceutiche nella Regione Marche, in applicazione dell'art. 11 D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni in L. 27/2012”.

- ✓ Decreto Dirigenziale n. 28/ASF del 09/09/2022 “*Concorso Pubblico Straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche nella Regione Marche (Art. 11 D. L. 24/01/12, n. 1 convertito con modificazioni nella L. 24/03/12, n. 27). Ricognizione sedi farmaceutiche disponibili per l’avvio del terzo interpello*”.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

L’Art. 11 del D.L. 24/01/2012, n.1 convertito con modificazioni in Legge 24/03/2012, n. 27 ha apportato modifiche ed integrazioni alla precedente L. 475/1968 recante “*Norme concernenti il servizio farmaceutico*”, disponendo nuove norme in materia sanitaria volte al potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica e all’accesso alla titolarità delle farmacie; in particolare, la legge sopra richiamata ha disposto che “*il numero delle autorizzazioni venga stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti*”.

I Comuni, con propri atti, ai sensi del comma 2 dell’art. 11 D.L. 1/2012, hanno individuato le nuove sedi farmaceutiche.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 12-septiesdecies del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni con L. 7 agosto 2012, n. 135 – al fine di rendere uniformi e trasparenti, sull’intero territorio nazionale, le modalità di espletamento delle procedure concorsuali e di agevolare la tempestiva diffusione delle informazioni, la massima condivisione degli esiti e la maggior snellezza nell’incrocio dei controlli – è stata prevista e realizzata dal Ministero della Salute, con l’accordo del tavolo tecnico interregionale della farmaceutica, una piattaforma tecnologica ed applicativa unica da mettere a disposizione delle Regioni per lo svolgimento delle procedure relative al concorso straordinario per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui all’art. 11. La piattaforma tecnologica permette l’inserimento dei dati ed il protocollo delle candidature, ai sensi dell’art. 53, comma 5, DPR 445/2000, accessibile dagli operatori accreditati delle Regioni e dagli aspiranti candidati attraverso il sito www.concorsofarmacie.sanita.it.

Con DGR n. 1794 del 28 dicembre 2012 è stato bandito il Concorso straordinario per l’assegnazione di n. 62 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Marche.

Con Decreto Dirigenziale n. 71/ARS del 25 /10/2018 si è provveduto all’assegnazione di n. 36 sedi. I vincitori delle sedi in assegnazione con il primo interpello sono risultati essere tutti concorrenti che hanno partecipato al concorso in forma associata.

Con Decreto Dirigenziale n. 7/ARS del 25/01/2019 si è preso atto delle rinunce di n. 3 sedi farmaceutiche precisamente:

- sede farmaceutica n. 3, Comune di Loreto, Villa Costantina;
- sede farmaceutica n. 14, Comune di San Benedetto del Tronto, Zona San Pio X;
- sede farmaceutica n. 31, Comune di Ancona, Area ZIPA Via Mattei, Molo Santa Maria.



Il Direttore dell'ASUR Area Vasta 3, con propria Determina n. 147 /AV3 del 04/02/2019, ha preso atto della rinuncia volontaria della titolare della sede farmaceutica unica rurale del Comune di Cessapalombo (MC) a seguito di vincita, da parte della stessa, di una sede farmaceutica assegnata a seguito di partecipazione al Concorso Straordinario.

Con Determina del Direttore dell'ASUR Area Vasta 4 n. 206 /AV4 del 18/03/2019 si è preso atto della rinuncia volontaria del titolare della sede farmaceutica unica rurale del Comune di Monsampietro Morico (FM) a seguito di vincita, da parte dello stesso, di una sede farmaceutica assegnata a seguito di partecipazione al Concorso Straordinario.

In conseguenza delle sopracitate rinunce della titolarità delle sedi uniche rurali dei Comuni di Cessapalombo e Monsampietro Morico, le stesse – resesi dunque vacanti – sono state aggiunte all'elenco delle sedi da riassegnare tramite Concorso Pubblico Straordinario, così come previsto dall' art. 11 del bando di Concorso (DGR n. 1794/2012).

Con Decreto Dirigenziale n. 55/ARS del 05/06/2019 si è provveduto ad un secondo procedimento di assegnazione di n. 5 sedi sospese.

A seguito di tale procedura è risultato che, delle n. 62 sedi proposte, ne sono state assegnate n. 36 di cui:

- n. 3 hanno in seguito rinunciato;
- n. 15 non hanno portato a termine la procedura autorizzativa per l'apertura delle sedi farmaceutiche che erano state accettate al primo interpello e assegnate con D.D. n. 71/ARS/2018.

Con Decreto Dirigenziale n. 25/ASF del 10/12/2020 è stata effettuata una ricognizione delle sedi farmaceutiche presenti nella Regione Marche e ancora disponibili, relativamente a quelle già assegnate al termine del primo interpello, al fine di procedere ad un secondo interpello del concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche per il privato esercizio. A seguito di tale procedura, si è constatata la disponibilità di n. 46, tra cui n. 2 sedi rimaste vacanti in quanto i titolari delle stesse sono risultati vincitori di sedi oggetto del concorso straordinario e n. 10 sotto condizione risolutiva correlata all'esito dei relativi giudizi pendenti.

Il secondo interpello si è svolto dal 31/01/2021 al 05/02/2021 con modalità web, tramite l'utilizzo della piattaforma tecnologica ed applicativa unica realizzata dal Ministero della Salute ed ha interessato i farmacisti collocatisi nelle 46 posizioni successive al 62° candidato della graduatoria di cui al Decreto Dirigenziale n. 8/ASF/2018.

La procedura di accettazione delle sedi farmaceutiche attribuite, ai sensi dell'art 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la medesima piattaforma, dalle ore 18:00 del 14/02/2021 alle ore 18:00 dell'01/03/2021.

Con Decreto Dirigenziale n. 13/ASF del 07/04/2021 si è preso atto della rinuncia da parte della candidata vincitrice della sede farmaceutica n. 19, Comune di Fano, Ponte Metauro (TAR Marche sent. n. 502/2019 n. 454/2012 RR), precedentemente accettata.

Con Decreto Dirigenziale n. 15/ASF del 22/04/2021 si è provveduto all'assegnazione di n. 24



sedi. Tale atto è stato successivamente rettificato con DD n. 16/ASF del 28/04/2021 il quale ha sostituito integralmente, data la presenza di errori materiali, l'Allegato A "Assegnatari di sedi farmaceutiche in seguito al secondo interpello" e l'Allegato C "Stato di assegnazione delle 46 sedi farmaceutiche oggetto del secondo interpello" con gli Allegati 1 e 2 di pari oggetto.

Con Decreto Dirigenziale n. 22/ASF del 25/05/2021 si è preso atto della rinuncia, da parte della referente dell'associazione assegnataria, alla sede farmaceutica n. 28 del Comune di Ancona - Zona Baraccola (quadrilatero compreso tra via 1° Maggio, via Filonzi, via S. Totti e via R. Bianchi) in quanto vincitrice della sede farmaceutica n. 6 di Spoltore (frazione Villa Raspa) del Concorso Straordinario della Regione Abruzzo.

Il secondo interpello ha, dunque, interessato l'assegnazione di n. 46 sedi, resesi disponibili a seguito della conclusione del primo interpello, delle 62 oggetto del bando di cui alla DGR n. 1794 del 28 dicembre 2012 e, nello specifico, al termine delle relative procedure amministrative è emerso che:

- n. 22 sedi non sono state oggetto di scelta da parte dei candidati interpellati;
- n. 24 sedi sono state assegnate con DD n. 15/ASF/2021, rettificato con successivo DD n. 16/ASF/2021 di cui, a loro volta:
 - il vincitore di n. 1 sede ha rifiutato, in seguito all'assegnazione, la sede conferita;
 - n. 11 sedi sono state aperte;
 - gli assegnatari di n. 12 sedi non hanno proseguito l'iter previsto;

e, pertanto, il numero delle sedi ancora da assegnare si è ridotto a n. 35.

Il Direttore dell'ASUR Area Vasta 4, con propria Determina n. 550/AV4 del 13/07/2022, ha preso atto della rinuncia volontaria da parte del titolare della sede farmaceutica n. 2 del Comune di Ponzano di Fermo (cod. reg. n. 13136) dovuta alla vincita, da parte dello stesso, di una sede di nuova istituzione assegnata a seguito dell'espletamento del Concorso Straordinario bandito dalla Regione Abruzzo; tale sede, resasi dunque vacante, andava riassegnata tramite Concorso Straordinario – come previsto dall'art. 11 del bando di Concorso di cui alla DGR n. 1794/2012 – e, pertanto, andava aggiunta alle n. 35 sedi ancora disponibili a seguito del termine delle procedure relative al secondo interpello.

A seguito del decesso del referente di un'associazione, si è provveduto al ricalcolo del punteggio assegnato alla stessa – tramite l'utilizzo della piattaforma tecnologica ed applicativa unica realizzata dal Ministero della Salute – e, pertanto, si è reso necessario procedere ad un terzo aggiornamento della graduatoria di cui al Decreto del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria n. 8/A S F/2018, formalizzato con Decreto del Dirigente del Settore Assistenza Farmaceutica, Protesica, Dispositivi Medici n. 27/ASF del 07 /09/2022.

Con Decreto Dirigenziale n. 28/ASF del 09/09/2022 è stata effettuata una ricognizione delle sedi farmaceutiche presenti nella Regione Marche e ancora disponibili, relativamente a quelle già assegnate al termine del secondo interpello, al fine di procedere ad un terzo interpello del Concorso Straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche per il privato esercizio. A seguito di tale procedura, si è constatata la disponibilità di n. 36, di cui n. 4 sotto condizione



risolutiva correlata all'esito dei relativi giudizi pendenti e n. 3 sedi resesi vacanti a seguito di rinuncia, da parte dei rispettivi titolari, dovuta alla vincita di sedi farmaceutiche oggetto di Concorsi Straordinari banditi, rispettivamente, dalla Regione Marche – relativamente alle sedi uniche rurali dei Comuni di Cessapalombo e Monsampietro Morico – e dalla Regione Abruzzo per quanto riguarda la sede n. 2 del Comune di Ponzano di Fermo.

Il terzo interpello si è svolto dal 09/10/2022 al 14/10/2022 con modalità web, tramite l'utilizzo della piattaforma tecnologica ed applicativa unica realizzata dal Ministero della Salute e, ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell'accettazione, è stato utilizzato il protocollo generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 53, comma 5, del D.P.R. 445/2000.

Le sedi disponibili per il secondo interpello sono state n. 36 e la procedura di interpello ha conseguentemente interessato i candidati collocatisi nelle 36 posizioni successive al 108° candidato della graduatoria di cui al Decreto Dirigenziale n. 27/ASF/2022, pubblicato sulla GU. Serie Concorsi ed Esami n. 81 del 11/10/2022.

Hanno correttamente indicato la/e sede/i di proprio interesse n. 14 candidati mentre i restanti 22, tra quelli interpellati, non hanno partecipato alla procedura di scelta e, pertanto, sono da escludere dalla graduatoria ai sensi dell'art. 12 del Bando di concorso.

La procedura di accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi dell'art 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la medesima piattaforma, dalle ore 18:00 del 23/10/2022 alle ore 18:00 del 7/11/2022 ed ha riguardato le 14 candidature che avevano correttamente partecipato alla precedente fase dell'interpello e nello specifico:

- n. 11 candidati hanno partecipato alla procedura di accettazione ed hanno accettato la sede farmaceutica proposta nei tempi e con le modalità previste, come risultante dalle ricevute di accettazione generate e protocollate dalla piattaforma web (*Allegato A*);
- n. 3 candidati non hanno partecipato alla procedura di accettazione/rifiuto (mancata accettazione/rifiuto) e pertanto sono da escludere dalla graduatoria ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso (*Allegato B*).

I vincitori delle sedi in assegnazione con il terzo interpello sono risultati essere tutti concorrenti che hanno partecipato al concorso in forma associata.

L'assegnazione delle sedi farmaceutiche ai vincitori del concorso, di cui all'*Allegato A*, è condizionata alla circostanza che ciascuno dei singoli assegnatari si deve impegnare, a pena di decadenza dell'assegnazione stessa, a:

- a. non cedere o trasferire ad altri l'autorizzazione ricevuta, per intero o pro quota, con il provvedimento di assegnazione, e ciò per 3 anni nel caso di partecipazione in associazione (Legge 04/08/2017 n. 124);
- b. non cumulare due o più titolarità di farmacia, pro quota o per intero, ai sensi dell'art. 112 del R.D. 1265/1934 e dell'art. 8 della L. 362/1991, di recente modificato dalla L. 124/2017. Il divieto di multitolarità e l'applicazione del regime delle incompatibilità in capo ai vincitori del



concorso straordinario è stato sancito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 2020.

L'art. 23 della L.R. 8 agosto 2022, n. 19, concernente "*Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale*", ha individuato cinque Aziende Sanitarie Territoriali (AST).

Il comma 2, del predetto art. 23, ha stabilito che "*Le Aziende sanitarie territoriali sono istituite da questa legge con le modalità di cui all'articolo 42. Gli ambiti territoriali di riferimento delle Aziende sanitarie territoriali sono individuati nell'allegato A di questa legge*". Tali ambiti risultano coincidenti con quelli delle Aree Vaste di riferimento.

Il comma 9 del suddetto art. 42 della L.R. 19/2022 ha previsto che "*Alla data del 31 dicembre 2022 l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le Aziende sanitarie territoriali, che subentrano all'ASUR senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6.*"

L'ASUR Marche/Area Vasta di competenza, fino al 31/12/2022, – e, ai sensi della L.R. 19/2022, l'AST di competenza, a far data dal 01/01/2023 – in riferimento alla richiamata L. R. 4/2015, è tenuta alla verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità, necessaria per il riconoscimento della titolarità delle farmacie.

Gli assegnatari delle sedi farmaceutiche oggetto di concorso devono:

- 1) richiedere all'ASUR Marche/Area Vasta di competenza, fino al 31/12/2022 – e, ai sensi della L.R. 19/2022, all'AST di competenza, a far data dal 01/01/2023 – l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia;
- 2) rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità sussistenti e diversamente, decadranno dall'assegnazione della farmacia;
- 3) aprire al pubblico la farmacia entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.M. del presente decreto, fatte salve oggettive esigenze di proroga, autorizzate dall'ASUR Marche/Area Vasta di competenza, fino al 31/12/2022 – e, ai sensi della L.R. 19/2022, dall'AST di competenza, a far data dal 01/01/2023 – comunque non superiori a 6 mesi, che devono essere debitamente documentate. Il suddetto termine, stabilito nel bando (art. 11), vale per tutte le sedi assegnate, comprese le sedi *sub iudice*.

In qualunque momento, successivo all'assegnazione della sede, emerga il cumulo di due o più titolarità di farmacia in capo a un assegnatario, l'assegnatario stesso – ed i co-assegnatari della medesima sede in caso di partecipazione in associazione – decadono dall'assegnazione della sede data dal presente decreto.

Al fine di rendere certa la conoscenza della causa di decadenza di cui al capoverso che precede, di tutti gli assegnatari, è opportuno prevedere la sottoscrizione da parte di ogni componente l'associazione di una dichiarazione di accettazione della sede, da trasmettere via PEC al Settore Assistenza Farmaceutica, Protesica, Dispositivi Medici



(regione.marche.assistenzafarmaceutica@emarche.it) e all'ASUR Marche/Area Vasta di competenza, fino al 31/12/2022 – e, ai sensi della L.R. 19/2022, dall'AST di competenza, a far data dal 01/01/2023 – entro tre mesi dalla pubblicazione sul B.U.R.M. del presente atto, consapevole della decadenza della stessa in caso di accertamento di altra titolarità/sopravvenuta nuova titolarità di altra sede da parte anche di uno solo dei co-assegnatari (Allegato D). Inoltre, non si potrà procedere all'assegnazione della sede se uno dei farmacisti associati dovesse risultare deceduto, secondo una recentissima sentenza del TAR Lazio n.1463/2022.

Ai sensi dell'art. 12 del bando, per le candidature in forma associata, l'esclusione dal concorso per cause relative anche ad uno solo degli associati, si applica a tutti i componenti costituenti la candidatura.

Le sedi farmaceutiche non assegnate con il presente provvedimento saranno successivamente assegnate secondo le previsioni di cui all'art. 11 lettera d) del bando di concorso.

Affinché la Regione Marche possa procedere ad una nuova assegnazione delle sedi farmaceutiche, l'ASUR Marche/Area Vasta di competenza, fino al 31/12/2022 – e, ai sensi della L.R. 19/2022, dall'AST di competenza, a far data dal 01/01/2023 – dovrà comunicare alla Regione:

- l'eventuale mancata apertura della sede assegnata entro il termine di sei mesi, fatte salve le oggettive esigenze di proroga che devono essere debitamente documentate, comunque non superiori a 6 mesi (art. 11 del bando);
- l'eventuale provvedimento di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e all'apertura della farmacia.

Inoltre, al TAR Marche, sono pendenti dei ricorsi avverso i provvedimenti di individuazione delle sedi farmaceutiche. Le informazioni a tali ricorsi devono essere richieste direttamente ai Comuni in cui le sedi farmaceutiche sono ubicate.

I Comuni in cui sono ubicate le sedi non assegnate con il terzo interpello e che alla precedente ricognizione risultavano ancora *sub judice*, sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Regione l'esito dei giudizi pendenti, al fine di acquisire le informazioni aggiornate sulle sedi che verranno assegnate con il quarto interpello.

Nell'*Allegato C* è riportato l'elenco riepilogativo dello stato di assegnazione delle 36 sedi farmaceutiche oggetto del terzo interpello, comprese le sedi *sub judice* di cui si è a conoscenza.

I Comuni in cui sono stati istituiti dispensari farmaceutici in una delle sedi farmaceutiche assegnate con il presente atto, devono proporre alla Regione Marche e all'ASUR Marche/Area Vasta di competenza, fino al 31/12/2022 – e, ai sensi della L.R. 19/2022, dall'AST di competenza, a far data dal 01/01/2023 – la chiusura del dispensario stesso in concomitanza dell'apertura della nuova farmacia, essendo venuto meno il presupposto di cui all'art. 1, L.



08/03/1968, n. 221, come sostituito dall'art. 6 della L. 08/11/1991, n. 362. I Comuni, a tutela dei vincitori, dovranno altresì fornire il necessario supporto nell'individuazione dei locali in cui ubicare le farmacie, con particolare riguardo alle sedi farmaceutiche di cui non è chiaramente specificata la delimitazione territoriale, al fine di consentirne l'apertura entro i termini previsti dal bando.

Per quanto sopra esposto si propone l'adozione del presente provvedimento.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Luigi Patregnani)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A: Assegnatari di sedi farmaceutiche a seguito del terzo interpello;

Allegato B: Candidature escluse dal concorso per omessa preferenza o per mancata partecipazione alla procedura di accettazione/rifiuto della sede proposta - Terzo interpello;

Allegato C: Stato di assegnazione delle 36 sedi farmaceutiche oggetto del terzo interpello;

Allegato D: Modulo di accettazione della sede assegnata.

